

- 2) Se l'articolo 45 TFUE debba essere interpretato nel senso che ha effetto diretto nei rapporti tra privati in un caso come quello di specie, con la conseguenza che i creditori privati devono accettare la riduzione o l'estinzione dei debiti contratti nei loro confronti da un debitore trasferitosi in un altro paese.

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'8 novembre 2012, ECLI:EU:C:2012:704.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposte dal Korkein oikeus (Finlandia) il 22 dicembre 2017 —  
Vantaan kaupunki / Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy**

(Causa C-724/17)

(2018/C 083/21)

*Lingua processuale: il finlandese*

**Giudice del rinvio**

Korkein oikeus

**Parti**

*Ricorrente:* Vantaan kaupunki

*Resistente:* Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la questione di chi sia tenuto al risarcimento del danno conseguente a una condotta contraria all'articolo 101 TFUE debba essere risolta applicando direttamente tale articolo o in base alle disposizioni nazionali.
- 2) Qualora il soggetto obbligato al risarcimento sia individuato applicando direttamente l'articolo 101 TFUE, se risponda del risarcimento chi rientra nella nozione di «impresa» di cui al predetto articolo e se, per individuare i soggetti obbligati al risarcimento, siano applicabili i medesimi principi utilizzati dalla Corte di giustizia in cause in materia di ammende per individuare i soggetti ivi responsabili, in base ai quali è possibile, in particolare, giustificare una responsabilità in base all'appartenenza alla stessa entità economica o alla continuità economica.
- 3) Qualora il soggetto obbligato al risarcimento sia individuato in base alle norme di diritto interno dello Stato membro, se violi il principio di effettività, ai sensi del diritto dell'Unione, una disposizione nazionale, in base alla quale una società che, successivamente all'acquisto della totalità delle azioni di una società partecipante a un'intesa contraria all'articolo 101 TFUE, ha sciolto tale società e ne ha proseguito l'attività, non risponda del risarcimento del danno cagionato dalla società estinta mediante una condotta restrittiva della concorrenza, nonostante sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere un risarcimento dalla società estinta. Se il principio di effettività osti a un'interpretazione del diritto interno di uno Stato membro, in base alla quale si richiede, come condizione per una responsabilità per danni, che una modifica societaria come quella precedentemente descritta sia illecitamente o artificiosamente realizzata al fine di eludere gli obblighi risarcitori in materia di concorrenza, o sia altrimenti attuata in maniera sleale o che, almeno, la società conoscesse o avrebbe dovuto conoscere la violazione delle norme in materia di concorrenza al momento della realizzazione della modifica societaria.

**Ricorso presentato il 22 dicembre 2017 — Commissione europea / Repubblica ellenica**

(Causa C-729/17)

(2018/C 083/22)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: E. Tserepa-Lacombe, H. Støvlbæk)

*Convenuta:* Repubblica ellenica

**Conclusioni:**

La Commissione europea chiede alla Corte di:

- dichiarare che, limitando la forma giuridica degli enti di formazione dei mediatori alle società senza scopo di lucro che devono essere costituite da almeno un ordine degli avvocati e da almeno una camera di commercio in Grecia, conformemente alla legge n. 3898/2010 e al decreto presidenziale n. 123/2011, la Grecia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 49 del TFUE e dell'articolo 15, paragrafi 2, lettere b) e c), e 3, della direttiva 2006/123/CE <sup>(1)</sup>;
- dichiarare che, assoggettando la procedura di riconoscimento dei titoli accademici alle condizioni di imposizione di requisiti ulteriori relativi al contenuto dei certificati e di imposizione di provvedimenti compensativi senza una valutazione preliminare delle differenze sostanziali e mantenendo in vigore disposizioni legislative discriminatorie costringendo i richiedenti l'accreditamento della qualifica di mediatore in possesso di titoli di accreditamento acquisiti all'estero ovvero presso enti di formazione accreditati di provenienza estera in seguito a corsi di formazione impartiti in Grecia, a possedere un'esperienza di almeno tre partecipazioni a procedimenti di mediazione, la Grecia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 49 del TFUE, nonché degli articoli 13, 14 e 50, paragrafo 1, e dell'allegato VII, della direttiva 2005/36/CE <sup>(2)</sup>;
- condannare la Repubblica ellenica al pagamento delle spese di giudizio.

**Motivi e principali argomenti****1. Violazione del diritto di libero stabilimento garantito dall'articolo 49 del TFUE e dall'articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.**

L'articolo 5, paragrafo 1, della legge 3898/2010 e il relativo decreto presidenziale n. 123/2011 dispongono che le società di formazione dei mediatori debbano assumere esclusivamente la forma giuridica di società senza scopo di lucro costituite da almeno un ordine degli avvocati e una delle camere di commercio della Grecia ed operare a seguito dell'ottenimento di autorizzazione rilasciata dall'autorità di cui all'articolo 7 di tale legge.

Tali restrizioni contemplano tanto gli enti che desiderino stabilirsi in Grecia per la prima volta quanto quelli che desiderino stabilirsi a titolo secondario in forma di filiale.

A nessuna persona fisica o giuridica diversa dagli ordini degli avvocati e dalle camere di commercio è consentito istituire un ente di formazione per la formazione dei mediatori che, sulla base di tale formazione, possono partecipare all'esame per la certificazione della qualifica di mediatore in Grecia in assenza di una convenzione con un ordine degli avvocati e una camera di commercio del paese.

Inoltre, ogni ente la cui attuale forma legale non sia quella dell'ente senza scopo di lucro è sostanzialmente escluso dalla possibilità di offrire agli aspiranti mediatori, previo pagamento delle tasse di iscrizione, la formazione, in base alla quale essi possano partecipare all'esame per la certificazione della qualifica di mediatore in Grecia.

Infine, ogni ente di formazione proveniente da un altro Stato membro, interessato a prestare il servizio di cui trattasi dietro pagamento delle tasse di iscrizione da parte degli studenti iscritti ai programmi di formazione per mediatori, è sostanzialmente escluso dall'ingresso nel mercato greco e dallo stabilimento a titolo secondario in forma di filiale, qualora la sua attuale forma giuridica non sia quella di un ente senza scopo di lucro e la sua scelta di una filiale non sia limitata alle entità senza scopo di lucro.

La Commissione ritiene che quanto sopra costituisca una restrizione al diritto di stabilimento come sancito dall'articolo 49 del TFUE e come sancito dall'articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2006/123/CE sul mercato interno.

Tale restrizione non rientra nell'eccezione prevista dall'articolo 51, paragrafo 1, del TFUE poiché la prestazione di servizi di formazione dei mediatori non costituisce un'attività collegata allo Stato, all'esercizio dei pubblici poteri e, in particolare, «all'amministrazione della giustizia». Inoltre, non trova giustificazione nell'interesse alla salvaguardia della qualità dei servizi, che non è in alcun modo direttamente connessa con la restrizione alla forma giuridica degli enti di formazione e con la detenzione del capitale sociale.

## 2. Violazione della direttiva 2005/36/CE e dell'articolo 49 del TFUE sulla libertà di stabilimento.

La Commissione ritiene che il requisito di cui al paragrafo 2, capo A, dell'articolo unico del decreto ministeriale n. 109088/12.12.2011, secondo il quale il certificato di formazione del mediatore deve attestare i metodi d'insegnamento, il numero di partecipanti, il numero e le qualifiche dei formatori, la procedura di esame e di valutazione dei candidati e le modalità con cui viene garantita l'obiettività di tale procedura, ecceda quanto può essere richiesto per valutare il livello delle conoscenze e delle qualifiche professionali che si presume il titolare possieda e non consenta di valutare correttamente la questione se la formazione dell'interessato riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Grecia. Per tali ragioni la disposizione di cui sopra è in contrasto con gli articoli 13, 14, 50 e con l'allegato VII, della direttiva 2005/36/CE.

Inoltre, il paragrafo 5, capo A, del decreto ministeriale di cui sopra impone ai mediatori stranieri pienamente qualificati di dimostrare di possedere un'esperienza aggiuntiva di almeno tre partecipazioni al procedimento di mediazione prima che siano riconosciute in Grecia le loro qualifiche, mentre tale requisito non è imposto ai mediatori che acquisiscano la loro formazione professionale in Grecia. Di conseguenza, la disposizione summenzionata è in contrasto con l'articolo 13 della direttiva 2005/36/CE che prevede che l'autorità competente dello Stato membro ospitante dia accesso alla professione, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti che abbiano ricevuto un certificato da un altro Stato membro, e viola il principio di non discriminazione come previsto dall'articolo 49 del TFUE.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. (GU 2006, L 376, pag. 36).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2005, L 255, pag. 22).

### **Impugnazione proposta il 5 gennaio 2018 dalla MS avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 31 maggio 2017, causa T-17/16, MS / Commissione**

**(Causa C-19/18 P)**

(2018/C 083/23)

*Lingua processuale: il francese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* MS (rappresentante: L. Levi, avvocate)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

#### **Conclusioni della ricorrente**

- Annullare l'ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2017 nella causa T-17/16;
- di conseguenza, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel merito del ricorso in primo grado dinanzi ad esso proposto ovvero, se la Corte dovesse ritenere che lo stato della causa le consente di decidere il ricorso, accogliere i capi della domanda proposti dalla ricorrente in primo grado, ossia:
- riconoscere la responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE;
- ordinare la produzione dei documenti dichiarati riservati dalla Commissione e che costituiscono il supporto necessario della decisione di estromissione;
- ordinare il risarcimento del danno morale risultante dal comportamento scorretto della Commissione, valutato equitativamente in EUR 20 000;
- ingiungere alla Commissione di pubblicare una lettera di scuse alla ricorrente e di reintegrarla nel Team Europe;